

DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 183 del 31 dicembre 2020)

LA SINTESI PER I SOCI ANP

Il 31 dicembre 2020 è entrato in vigore il D.L. “Milleproroghe”.

Alcune misure interessano il mondo della scuola. Forniamo di seguito un quadro di sintesi delle disposizioni più rilevanti, contenute in particolare nell’art. 5 (*Proroga di termini in materia di istruzione*) e nell’Allegato 1:

DOCENTI DI RELIGIONE		
Art. 5, c. 1	<i>Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"</i>	La norma riguarda il reclutamento degli insegnanti di religione e prevede la proroga di un anno del termine entro cui bandire il concorso (entro il 2021; in precedenza era entro il 2020), Si assumono a riferimento i presunti posti vacanti e disponibili nel triennio dal 2021/2022 al 2023/2024. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie
PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE		
Art. 5, c. 2	<i>All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"</i>	Anche in questo caso viene prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2021) quanto previsto dal D.L. 1 del 9 gennaio 2020 in ordine alle facoltà assunzionali di MI e MUR riferite al comparto Funzioni centrali e relativa area dirigenziale
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI		
Art. 6, c. 3	<i>All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, dopo le parole "31 gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e successive proroghe" e le parole "per l'anno scolastico 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021"</i>	Viene esteso anche all’anno scolastico 2020/2021 quanto già stabilito per quello precedente relativamente alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale . A seguito dell’emergenza COVID-19, pertanto, la valutazione oggetto dell’ attività didattica svolta in presenza o a distanza produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 62/2017, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo

		dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 e dal citato decreto legislativo 62/2017
EDILIZIA SCOLASTICA		
Art. 5, c. 4	<i>All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente"</i>	Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici #scuolesicure , previsti dal cosiddetto Decreto del "Fare"
		Allegato 1, punto 31 Sempre in tema di edilizia scolastica, sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 alcune disposizioni (articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica
ASSUNZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI		
Art. 1, c. 5	<i>All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2021"</i>	Viene rinviata al 1° marzo 2021 l' assunzione alle dipendenze dello Stato in qualità di collaboratore scolastico , previa procedura selettiva, del personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi , purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari , in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi

ALTRE MISURE DI INTERESSE

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (risorse D.L. 34/2020)

Art. 18, c. 1	<i>All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021"</i>	Le risorse non utilizzate per progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori (ex DL 34/20, art. 105, comma, 1 lettera b) possono essere spese fino a giugno 2021, nel limite di 15 milioni di euro
----------------------	--	--

Sono state infine prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni:

ORGANI COLLEGIALI

Allegato 1 Punto 10	<i>Art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, "semplificazioni in materia di organi collegiali"</i>	Si richiama in particolare l'art. 2-bis della legge di conversione, secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza , anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall'articolo 40 del testo unico della scuola (D.Lgs. 297/94)
--------------------------------	--	--

INCLUSIONE e SOSTEGNO

Allegato 1 Punto 17	<i>Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, "Misure urgenti per gli Esami di Stato e la regolare valutazione dell'a.s. 2019/2020"</i>	La norma garantisce la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa
--------------------------------	--	---